

## **PRATICAMENTE Oggi parliamo di RICOSTRUZIONE CARRIERA DOCENTI.**

Ricostruzione di carriera: **chi deve fare domanda.**

A fare domanda di ricostruzione di carriera possono essere solo i docenti entrati in ruolo e solo dopo il superamento dell'anno di prova.

Con la ricostruzione di carriera si fa in modo che ai fini dell'inquadramento degli scaglioni retributivi vengano valutati anche i servizi di **pre-ruolo**, ovvero quelli effettuati prima dell'assunzione in ruolo dell'insegnante.

Per il personale della scuola, infatti, la progressione economica per anzianità di servizio è articolata in scaglioni ben definiti di anzianità di servizio:

primo scaglione da 0 a **8 anni** di servizio  
secondo scaglione da 9 a **14 anni** di servizio  
terzo scaglione da 15 a **20 anni** di servizio  
quarto scaglione da 21 a **27 anni** di servizio  
quinto scaglione da 28 a **34 anni** di servizio  
sesto scaglione da **35 anni** di servizio e oltre.

### **Quali servizi sono valutabili nella domanda di ricostruzione?**

In linea generale sono valutabili tutti i servizi **pre-ruolo** che possono essere inseriti nella domanda di mobilità e nello specifico:

servizi di docenza presso scuole statali che abbiano avuto durata minima di 180 giorni nell'anno scolastico a patto che siano stati prestati in possesso dell'idoneo titolo di studio (validi anche i servizi dal 1 febbraio agli scrutini o al termine dell'attività didattica nella scuola dell'infanzia);

servizio di leva obbligatorio se era in corso di svolgimento al 31 gennaio 1987 o in data successiva (se antecedente tale data, invece, può essere utilizzato solo in costanza di impiego e coperto da nomina);

servizi prestati nella scuola di infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e nella scuola prima solo nel caso sia di ruolo, di enti locali solo nel caso che al momento della domanda si abbia un contratto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria;

servizio prestato fino al 31 agosto 2008 presso scuole parificate e nelle scuole secondarie pareggiate;  
servizi prestati presso le Università come professore incaricato e assistente sia incaricato che straordinario;

deve essere conteggiato anche l'anno di prova superato ma non sarà conteggiato l'anno scolastico in corso.

Non sono valutabili, invece, i servizi prestati presso scuole private e paritarie anche se legalmente riconosciute.

### **Quando si presenta domanda di ricostruzione?**

L'articolo 209 della legge numero 107 del 2015 prevede che la richiesta di ricostruzione di carriera possa essere presentata solo una volta superato l'anno di prove e nello specifico dal **1** settembre al **31 dicembre** dell'anno scolastico successivo.

Per presentare la domanda è necessario utilizzare la funzione che si trova sulla piattaforma Istanze Online, entrando con Username e Password + codice personale, in dotazione al Docente.

Assistenza Sindacale a cura del Sindacato **Unicobas Scuola & Università**.

### **Il Segretario Provinciale**

dr. Antonio Altomare